

Prova indiziaria e metodo bifasico: il vaglio di gravità

La Cassazione Penale, con la sentenza n. 12034/2026, delinea la scansione tra vaglio atomistico e sintesi, valorizzando l'efficacia disgregante degli elementi dissonanti.

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Procedura Penale 2 Ottobre 2026 Lettura 14 min

Stato della questione e quadro normativo aggiornato al 2 Ottobre 2026: La sentenza n. 12034/2026 della Suprema Corte di Cassazione Penale consolida il perimetro applicativo dell'art. 192, comma 2, c.p.p., offrendo un decisivo arresto interpretativo sul valore disgregante degli elementi fattuali dissonanti nel processo indiziario.

Abstract (Italiano)

Nel giudizio penale fondato su prove critiche o indiziarie, l'accertamento della penale responsabilità impone l'inderogabile rispetto del metodo bifasico disciplinato dall'art. 192, comma 2, c.p.p. La Corte di Cassazione Penale (sentenza n. 12034/2026) ribadisce che il giudice di merito deve preliminarmente verificare la gravità e la precisione di ciascun indizio singolarmente considerato, escludendo meri dati congetturali o non caratterizzanti. Soltanto i frammenti dotati di autonoma consistenza logica possono accedere alla seconda fase di valutazione sintetica e globale. In tale quadro, un unico indizio grave non basta a fondare la condanna in assenza del requisito della concordanza, mentre l'insorgenza di elementi fattuali dissonanti ed esenti da spiegazione razionale determina l'irrimediabile disaggregazione del mosaico probatorio, imponendo l'annullamento della sentenza per mancato superamento del ragionevole dubbio ex art. 533 c.p.p.

Abstract (English)

In criminal proceedings grounded on circumstantial evidence, establishing guilt beyond a reasonable doubt strictly requires applying the two-tier analytical methodology prescribed by Article 192(2) of the Italian Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation (judgment no. 12034/2026) reaffirms that trial courts must preliminarily assess the gravity and precision of each individual piece of evidence in isolation, discarding conjectural or non-distinctive occurrences. Only legally consistent elements may proceed to the subsequent synthetic, global evaluation stage. A

single grave indication is legally insufficient to sustain a conviction without corroborating concordant proof, whereas the emergence of dissonant factual conduct lacking rational explanation inevitably fragments the accusatory evidentiary structure under Article 533.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di valutazione della prova indiziaria ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., l'esame del compendio probatorio deve articolarsi in due distinti momenti: il primo, volto a verificare la consistenza, la precisione e l'intrinseca attitudine dimostrativa di ciascun indizio considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa; il secondo, consistente nell'esame globale e unitario dei dati certi, diretto a sciogliere le residue ambiguità nella convergenza del molteplice. Ne consegue che la presenza di un solo elemento indiziario grave non può legittimare l'affermazione di responsabilità in difetto di plurimi elementi concordanti, e che la sussistenza di condotte fattuali dell'imputato inconciliabili con l'ipotesi accusatoria introduce un dato dissonante idoneo a disaggregare la compattezza del quadro dimostrativo, impedendo la formulazione di un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Metodo bifasico vincolante:** l'art. 192, comma 2, c.p.p. esige prima la verifica atomistica di gravità e precisione di ogni indizio e solo dopo la sintesi complessiva d'insieme.
- **Divieto di moltiplicazione degli indizi nulli:** circostanze banali, prive di efficacia individualizzante o aperte a spiegazioni alternative lecite, non possiedono valenza dimostrativa neppure se cumulate.
- **Inidoneità dell'indizio isolato:** nel merito della cognizione penale, un unico elemento indiziario grave, privo del corredo di altri indizi concordanti, non soddisfa lo standard probatorio di condanna.
- **Potere disgregante degli elementi dissonanti:** comportamenti positivi di aiuto e soccorso non spiegati razionalmente dall'accusa spezzano l'inferenza logica e rendono la motivazione manifestamente illogica.

01. Il sillogismo della prova critica e il vincolo metodologico dell'art. 192 c.p.p.

1.1 — La scansione bifasica tra vaglio qualitativo individuale e sintesi d'insieme

La disciplina processuale della **prova indiziaria** costituisce uno dei banchi di prova più complessi e delicati dell'intero ordinamento penale. A differenza della prova diretta o rappresentativa, nella quale il fatto da accertare è narrato o riprodotto in via immediata dalla fonte cognitiva, l'indizio consiste in un **fatto storico certo** dal quale, mediante un'operazione logico-inferenziale fondata su consolidate **massime di esperienza** o leggi scientifiche, si risale all'esistenza del fatto ignoto oggetto di imputazione. Tale struttura impone una rigorosa cautela normativa, tradotta dal legislatore nel dettato dell'[art. 192, comma 2, del codice di procedura penale](#), il quale subordina l'idoneità probatoria degli indizi alla contestuale sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

L'insegnamento nomofilattico costante dei giudici di legittimità ha progressivamente canonizzato il cosiddetto **metodo bifasico** quale canone ermeneutico cogente per il giudice di merito. Come puntualmente ribadito dalla Cassazione Penale nella **sentenza 30 marzo 2026, n. 12034^[1]**, l'apprezzamento del quadro indiziario non tollera scorciatoie né aprioristiche sintesi suggestive. Il giudizio deve articolarsi in due distinti momenti consequenziali. Il primo segmento è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di **gravità e precisione** di ciascun dato conoscitivo, considerato isolatamente nella propria valenza qualitativa intrinseca. Tale vaglio individuale ha il compito precipuo di saggiare la consistenza oggettiva dell'elemento, escludendo dal novero probatorio mere supposizioni, congetture soggettive o intuizioni investigative prive di reale riscontro materiale.

Soltanto dopo che i singoli indizi siano stati sottoposti a questo severo **vaglio qualitativo atomistico**, e sia stata positivamente acclarata la loro tenuta logica, diviene legittimo e doveroso accedere alla seconda fase del giudizio. Il secondo momento consiste nell'**esame globale e unitario** dell'intero compendio, entro il quale ciascun elemento indiziante si somma, si confronta e si integra armonicamente con gli altri, confluendo in un medesimo e coerente contesto dimostrativo. È proprio in questa prospettiva sinottica che l'eventuale ambiguità residua di ogni singolo tassello si dissolve, consentendo all'insieme di attingere quel pregnante e univoco **significato dimostrativo** che legittima

l'affermazione di colpevolezza dell'imputato nel pieno rispetto dei principi di cui all'[art. 27 della Costituzione](#).

1.2 — Gravità, precisione e concordanza: anatomia dei canoni di inferenza logica

La triade qualificativa prescritta dalla legge processuale non rappresenta una vuota formula stilistica, bensì un articolato reticolato di vincoli gnoseologici. L'esegesi della Suprema Corte, cristallizzata nella pronuncia della **Cassazione Penale, sentenza 18 gennaio 2021, n. 1987^[2]**, ne ha analiticamente perimetrato la portata definitoria. Il requisito della **gravità dell'indizio** attiene alla consistenza intrinseca, alla resistenza alle censure e alla capacità dimostrativa in relazione al tema da provare. L'indizio è grave allorché manifesti una significativa **contiguità logica** con il fatto da dimostrare, esprimendo una forza di derivazione causale che rende la deduzione persuasiva e attendibile secondo l'id quod plerumque accidit.

Il parametro della **precisione indiziaria** riguarda invece la determinatezza e l'univocità del contenuto informativo recato dall'elemento certo. Un dato è preciso qualora non appaia generico né suscettibile di letture alternative altrettanto plausibili o più verosimili. Laddove una circostanza fattuale si presti a spiegazioni ordinarie e lecite, perfettamente compatibili con la condotta di un consociato estraneo al disegno criminoso, l'indizio difetta ab intrinseco del connotato di precisione, restando confinato nell'alveo dell'ambiguità equivoca. La **concordanza probatoria**, infine, costituisce il naturale snodo di raccordo tra la prima fase analitica e la seconda fase sintetica: essa impone che la pluralità di elementi si muova nel medesimo senso logico, convergendo verso la ricostruzione del fatto illecito senza generare stridenti antinomie interne o palesi contrasti con altri dati accertati.

Come evidenziato anche nel precedente [approfondimento di Metodo Giuridico sulla prova scientifica nel processo indiziario](#), i criteri della gravità e della molteplicità operano secondo una dinamica di **vasi comunicanti**, mirabilmente descritta dalla **Cassazione Penale, sentenza 21 novembre 2019, n. 47277^[3]**. In presenza di indizi dotati di modesta forza individualizzante, occorre un numero elevato di emergenze fattuali concordanti affinché la convergenza del molteplice possa supplire alla debolezza del singolo frammento; all'opposto, ove ricorrano indizi di eccezionale gravità e precisione, anche una piattaforma quantitativamente circoscritta può rivelarsi idonea a suffragare l'inferenza di responsabilità. Nondimeno, tale elasticità non autorizza in alcun caso l'annullamento della verifica minima, poiché, secondo il noto brocardo richiamato dalle Sezioni Unite, la somma di elementi privi di reale consistenza non produce certezza probatoria: una moltiplicazione di zeri non genererà mai un'unità logica.

02. La vicenda processuale e la disarticolazione dell'accusa nella sentenza 12034/2026

2.1 — La debolezza dimostrativa degli indizi intermedi: indumenti comuni e percorsi alternativi

La fattispecie scrutinata dalla Suprema Corte nella **sentenza n. 12034/2026**^[1] offre un paradigma emblematico dei rischi di deriva congetturale insiti nel travisamento del metodo bifasico. La vicenda trae origine dall'incendio notturno di due autovetture parcheggiate in un centro abitato, delitto qualificato ai sensi dell'[art. 423 del codice penale](#). La Corte di Appello di Messina, confermando la condanna emessa in sede di giudizio abbreviato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, aveva ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato sulla base di un presunto mosaico indiziario articolato su cinque elementi cardine: la visione di telecamere di sorveglianza notturna ritraenti un individuo maschile con pantaloni jeans scoloriti; la presenza dell'imputato in strada vestito a pochi minuti dall'evento; la presunta conoscenza della topografia locale; il rinvenimento di una bottiglia con residui di combustibile presso la sua abitazione; l'interpretazione in chiave di alibi di alcune captazioni telefoniche.

Sottoponendo la decisione impugnata al dovuto controllo di legittimità sulla **tenuta logico-motivazionale**, la Cassazione Penale ha evidenziato come la pronuncia di merito avesse completamente omesso il passaggio preliminare dello scrutinio qualitativo dei singoli indizi. In primo luogo, con riguardo ai fotogrammi estrapolati dagli impianti di videosorveglianza, i giudici di legittimità hanno stigmatizzato la **radicale carenza di gravità** del dato: le immagini erano di qualità talmente degradata da non permettere di cogliere né l'età né i tratti somatici dell'autore, limitandosi a mostrare una persona con jeans scoloriti sulla parte anteriore. Trattandosi di un **capo di abbigliamento comune** e capillarmente diffuso, la mera corrispondenza dell'indumento con quello indossato dall'imputato difetta di qualsivoglia efficacia caratterizzante o individualizzante, non potendo in alcun modo fungere da base per un'inferenza certa.

Analoghe considerazioni hanno investito la presunzione secondo cui l'autore del rogo dovesse necessariamente risiedere nella zona per aver sfruttato una via di fuga non presidiata dagli occhi elettronici. La Cassazione ha rimarcato l'**assoluta carenza di precisione** di tale asserzione: l'accesso attraverso un vicolo secondario è una circostanza materiale aperta a una pluralità di spiegazioni

alternative, essendo ragionevole che chiunque intenda perpetrare un'azione delittuosa scelga percorsi defilati, indipendentemente dal fatto di risiedere nelle immediate adiacenze. Parimenti equivoca e priva di precisione è stata giudicata la circostanza dell'essersi l'imputato trovato in strada perfettamente vestito ad ora tarda: abitando l'uomo a brevissima distanza dal rogo, la sua presenza all'aperto trovava un'immediata e naturale giustificazione alternativa nell'essere stato destato e attirato all'esterno dal forte trambusto e dallo scoppio delle fiamme.

2.2 — L'indizio unico della bottiglia di carburante e l'insuperabile difetto di concordanza

Depurato il compendio istruttorio dagli elementi sprovvisti di valenza indiziaria in senso tecnico, l'unico reperto fattuale dotato di oggettiva gravità risultava costituito dal rinvenimento, nei pressi dell'abitazione dell'imputato, di una bottiglia in plastica contenente **tracce di liquido infiammabile**, unito al goffo e contraddittorio tentativo di un conoscente di assumerne la paternità. Tuttavia, come puntualmente osservato dal Collegio di legittimità, la portata asseverativa di tale singolo elemento si ridimensionava notevolmente alla luce di una grave lacuna istruttoria: gli accertamenti tecnici non avevano stabilito quale fosse stato il concreto **meccanismo di innesco** dell'incendio, né se per appiccare il fuoco fosse stata effettivamente impiegata benzina ovvero un diverso accelerante chimico.

Soprattutto, la pronuncia n. 12034/2026 riafferma con cristallina nettezza il **divieto di condanna su base monoindiziaria** nel giudizio di merito. L'art. 192, comma 2, c.p.p., nell'esigere indizi plurimi e concordanti, impedisce in radice che una pronuncia di colpevolezza possa fondarsi sulla presenza di un unico indizio, quand'anche connotato da apprezzabile rilievo induttivo. Ove l'intero impianto accusatorio si riduca a un solo frammento di gravità, la mancanza di altri elementi certi con cui operare il raffronto e verificare la **convergenza del molteplice** preclude la configurabilità della prova logica. La solitudine probatoria dell'indizio ne cristallizza l'intrinseca insufficienza a superare il dubbio processuale.

Tale principio si salda con le coordinate espresse da Cass. Pen. n. 1987/2021^[2] in tema di prova dattiloscopica. Così come il rilievo di un'impronta papillare dotata di sole 15 minuzie — inferiore alla soglia legale delle 16 caratteristiche conformi — degrada da prova autosufficiente a semplice indizio che necessita di robuste evidenze convergenti, allo stesso modo la disponibilità di una bottiglia di carburante non può, in via solitaria, trasformarsi nel fondamento esclusivo di un'imputazione per delitto di incendio. Il salto logico dall'indizio isolato alla certezza della colpevolezza si risolve in una presunzione non consentita dall'ordinamento.

03. Elementi dissonanti e disaggregazione del mosaico probatorio

3.1 — L'intervento attivo di soccorso come fattore di rottura della consequenzialità logica

Il tratto di maggiore originalità e pregnanza dogmatica della sentenza n. 12034/2026 risiede nella valorizzazione degli **elementi dissonanti** quali fattori di disaggregazione del mosaico probatorio. Nella vicenda sottoposta all'esame della Corte, non vi era soltanto la fragilità dei singoli indizi accusatori; sussistevano due emergenze fattuali di segno diametralmente opposto rispetto alla tesi dell'accusa, frettolosamente ignorate o minimizzate dai giudici di merito. Il dato di maggior rilievo era rappresentato dalla condotta tenuta dall'imputato nell'immediatezza del fatto: egli era sceso tempestivamente in strada munito di un **tubo di gomma per l'acqua**, collaborando con tenacia insieme al proprietario del veicolo a domare le fiamme e riuscendo a salvare dalla distruzione una delle due vetture.

La Suprema Corte ha rilevato come tale condotta attiva di soccorso costituisca un'emergenza obiettiva del tutto **dissonante e inconciliabile** con la qualità di incendiario doloso. Risulta priva di ragionevolezza e contraria all'ordine logico ordinario l'ipotesi che un soggetto, dopo aver premeditato e appiccato il fuoco per distruggere autovetture altrui, si adoperi immediatamente dopo, in prima persona e sotto la vista dei vicini accorsi, per estinguere l'incendio con mezzi di fortuna. Di fronte a un simile contrasto comportamentale, la motivazione del giudice di merito ha il dovere di confrontarsi specificamente con la dissonanza, offrendo una spiegazione logica e plausibile che ne giustifichi la coesistenza con la volontà criminosa. In difetto di tale giustificazione, l'elemento contrario spezza il filo dell'inferenza indiziaria, introducendo un fattore di incoerenza che mina alla radice la credibilità della ricostruzione accusatoria.

L'obbligo di considerare gli elementi divergenti si ricollega strettamente all'indirizzo espresso dalla **Cassazione Penale, sentenza 2 maggio 2016, n. 18154^[4]**. Mentre in quella pronuncia la Corte di legittimità aveva censurato l'illegittima atomizzazione operata dai giudici di appello per mandare assolto l'imputato a fronte di indizi convergenti e privi di causali alternative, nella sentenza 12034/2026 il vizio motivazionale risiede nella condotta speculare: l'aver preteso di comporre un mosaico indiziario forzando la convergenza di dati ambigui e ignorando apertamente il **fattore di smentita fattuale** insito nell'opera di soccorso prestata dall'indagato.

3.2 — La funzione ancillare del movente: catalizzatore subordinato e mai surrogato probatorio

A rendere ancor più insanabile la frattura logica dell'impianto motivazionale concorreva la totale **assenza di causale del delitto**. Nella disamina della Suprema Corte, il movente dell'azione criminosa non assurge a elemento costitutivo della tipicità del reato nei delitti a dolo generico, ma riveste una funzione decisiva sul piano della **prova logica e indiziaria**. Richiamando il consolidato insegnamento nomofilattico della giurisprudenza di legittimità, i giudici di piazza Cavour hanno ribadito che la causale di un fatto illecito può fungere da **catalizzatore e rafforzativo** del compendio probatorio soltanto a una condizione imprescindibile: che gli indizi raccolti si presentino già, all'esito del vaglio analitico e globale, intrinsecamente chiari, precisi e convergenti nella loro univoca significazione.

Il movente, in altri termini, opera come una lente orientativa capace di illuminare e saldare tra loro indizi già solidi, ma non può mai essere impiegato come surrogato o stampella per sanare la debolezza genetica di un quadro probatorio claudicante. Nel caso di specie, non risultava accertato alcun rapporto di inimicizia, rancore, contesa patrimoniale o interesse illecito tra l'imputato e i proprietari dei veicoli distrutti. L'assoluta oscurità circa le ragioni dell'azione, lungi dal poter essere neutralizzata con formule di stile, finiva per amplificare a dismisura l'ambiguità degli indizi fisici, esaltando il valore ostativo della condotta di soccorso.

La totale assenza di movente, combinata con l'inconsistenza dimostrativa degli indumenti e con l'azione riparatoria posta in essere, impediva di ricondurre la vicenda nell'alveo della verosimiglianza razionale. L'omissione di un'indagine approfondita sulle reali causali ha così finito per privare il giudizio di merito del collante essenziale per sostenere l'accusa, evidenziando come la motivazione avesse scambiato un mero sospetto di polizia per una prova provata conforme ai requisiti dell'[art. 111 della Costituzione](#) in tema di giusto processo.

04. Il ragionevole dubbio e le coordinate di legittimità tra merito e cautele

4.1 — La collocazione del ragionevole dubbio: regola di tenuta

complessiva e non scure atomistica

La disamina della sentenza n. 12034/2026 consente di fare piena chiarezza sulla corretta collocazione sistematica della regola dell'**oltre ogni ragionevole dubbio** codificata all'[art. 533, comma 1, del codice di procedura penale](#). La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese ammonito circa il travisamento funzionale di tale canone. Come autorevolmente statuito in Cass. Pen. n. 18154/2016^[4] e ribadito da Cass. Pen. n. 47277/2019^[3], il ragionevole dubbio rappresenta una **regola di giudizio finale** che governa la decisione all'esito della complessiva disamina congiunta di tutto il materiale probatorio.

Costituisce un grave errore metodologico applicare la scure del ragionevole dubbio singolarmente a ciascun frammento indiziario prima della fase sintetica. L'indizio, per sua ontologica natura, reca in sé un margine di ambiguità originaria, potendo isolatamente considerarsi compatibile con una pluralità di decorsi causali; pretendere che ogni indizio, preso da solo, escluda ogni dubbio alternativo significherebbe negare la categoria stessa della prova indiziaria, confondendola con la prova diretta. Il dubbio acquista invece efficacia paralizzante della condanna quando, al termine dell'esame sintetico unitario, le ipotesi alternative prospettate non appaiano mere congetture fantasiose o possibilità astratte fuori dall'ordine naturale delle cose, bensì spiegazioni fornite di concreta **verosimiglianza logico-fattuale** e ancorate agli atti del processo.

Nel caso della pronuncia 12034/2026, il ragionevole dubbio scaturiva proprio dall'impossibilità di superare razionalmente l'ipotesi alternativa difensiva: la presenza di un terzo incendiario transitato dal passaggio incustodito, la spiegazione lecita della presenza dell'imputato destato dall'odore di bruciato e l'incompatibilità dell'azione estintiva con l'animus nocendi. A fronte di un simile quadro, l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina si è imposto come atto dovuto per consentire un nuovo esame del compendio esente da vizi logici.

4.2 — Distinzione tra standard di merito ex art. 192 e piattaforma cautelare ex art. 273 c.p.p.

Un'ulteriore coordinata essenziale per cogliere la portata dell'arresto nomofilattico attiene alla netta demarcazione tra il giudizio di merito e il procedimento cautelare. Nella prassi forense accade non di rado che si ingeneri confusione tra i **gravi indizi di colpevolezza** richiesti per l'applicazione delle misure restrittive della libertà personale ai sensi dell'[art. 273 del codice di procedura penale](#) e la prova indiziaria di colpevolezza ex art. 192, comma 2, c.p.p.

La differenza è stata plasticamente scolpita dalla **Cassazione Penale, sentenza 12 gennaio 2023, n. 788^[5]**. L'art. 273, comma 1-bis, c.p.p. richiama espressamente i commi 3 e 4 dell'art. 192, ma omette volutamente qualsiasi richiamo al comma 2. Ne discende che, in sede di libertà e cautele personali, non trovano applicazione i requisiti della "precisione" e della "concordanza": il giudice per le indagini preliminari o il Tribunale del riesame deve accertare non la certezza processuale del reato, bensì un giudizio prognostico di **qualificata probabilità** di colpevolezza, fondabile finanche su un **singolo indizio grave**, quale una perizia balistica o una risultanza genetica affidabile.

Nel giudizio di cognizione di merito, al contrario, l'imputato è protetto dallo scudo inderogabile dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e dell'art. 533 c.p.p. Qui il singolo indizio grave, come la bottiglia di carburante di Cass. 12034/2026, non può bastare: deve necessariamente saldarsi con un reticolo di elementi precisi e concordanti, impermeabile a fratture logiche provocate da dati dissonanti. In assenza di questo mosaico inscindibile, il principio del favor rei e la presunzione di innocenza impongono l'arresto dell'azione punitiva dello Stato.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 192 Codice di Procedura Penale](#) — Valutazione della prova e requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

[Art. 533 Codice di Procedura Penale](#) — Condanna dell'imputato e canone del ragionevole dubbio.

[Art. 273 Codice di Procedura Penale](#) — Condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali e gravi indizi di colpevolezza.

[Art. 423 Codice Penale](#) — Delitto di incendio e tutela dell'incolumità pubblica.

[Art. 27 e 111 Costituzione](#) — Presunzione di non colpevolezza, giusto processo e obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Penale, sentenza 30 marzo 2026, n. 12034** — In tema di prova indiziaria, la valutazione esige l'osservanza del metodo bifasico ex art. 192, comma 2,

c.p.p., con previo vaglio atomistico qualitativo dei singoli indizi e successiva sintesi globale; l'indizio unico grave non legittima la condanna nel merito, e le condotte attive di soccorso integrano elementi dissonanti che disgregano la compattezza del quadro dimostrativo. Esito: annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina Punto: 1.1

2. **Cassazione Penale, sentenza 18 gennaio 2021, n. 1987** — Definizione dei canoni di gravità, precisione e concordanza; insufficienza dell'impronta papillare con sole 15 minuzie quale prova autosufficiente e divieto di moltiplicazione di congetture prive di valenza individualizzante. Esito: annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari Punto: 2
3. **Cassazione Penale, sentenza 21 novembre 2019, n. 47277** — Principio dei vasi comunicanti tra consistenza qualitativa e molteplicità numerica degli indizi, parità assiologica tra prova diretta e indizio critico e valenza indiziante dell'alibi falso. Esito: dichiara inammissibili i ricorsi Punto: 3
4. **Cassazione Penale, sentenza 2 maggio 2016, n. 18154** — Il vincolo metodologico bifasico impone di applicare la regola del ragionevole dubbio ex art. 533 c.p.p. all'esito finale della sintesi globale e non a monte mediante atomizzazione dei singoli indizi. Esito: annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Roma Punto: 3.4
5. **Cassazione Penale, sentenza 12 gennaio 2023, n. 788** — Distinzione strutturale tra gravi indizi di colpevolezza cautelari ex art. 273 c.p.p. e indizi di merito ex art. 192, comma 2, c.p.p., con inapplicabilità della precisione e concordanza alla fase cautelare e idoneità dell'indizio unico grave. Esito: dichiara inammissibile il ricorso Punto: 1



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.